

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7746 R	22 ottobre 2020	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione ambiente, territorio ed energia sul messaggio 6 novembre 2019 concernente la lotta agli organismi alloctoni invasivi - Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi

1. INTRODUZIONE

In seguito dell'aumento della mobilità globale di persone e merci, sempre più specie raggiungono nuove aree geografiche dove sono favorite da mutamenti come il cambiamento d'uso della terra, l'eutrofizzazione di acque e suolo o il disturbo antropico e naturale. Anche i cambiamenti climatici permettono a specie alloctone di colonizzare aree geografiche nelle quali non sarebbero potute sopravvivere prima.

Le specie alloctone sono quindi organismi capaci di riprodursi e diffondersi naturalmente in regioni nelle quali non sono indigeni, avendo superato le naturali barriere biogeografiche alla dispersione grazie all'influenza dell'attività umana e in tempi relativamente recenti. Comprendono piante (neofite), animali (neozoi) e funghi (neomiceti).

Una parte ridotta delle specie alloctone (attorno al 10% nel caso dei vegetali in Svizzera) sono considerate invasive, ovvero dotate di un potenziale di espansione elevato grazie alla capacità di riprodursi in gran numero, di disperdersi su distanze importanti e di costituire popolamenti densi. Queste specie nuocciono alla salute umana e a quella degli animali da reddito, alla flora e alla fauna indigene, all'agricoltura e alla selvicoltura, alla pesca, al turismo, alle infrastrutture e ai beni culturali. Le specie alloctone invasive rappresentano una minaccia alla diversità biologica a livello planetario. Sono responsabili dell'estinzione di numerose specie, in particolare negli ecosistemi lacustri e fluviali e sulle isole.

Il 60% delle circa 14'000 specie alloctone registrate in Europa sono piante terrestri, il 25% insetti, il 3% vertebrati e l'1% funghi (il rimanente organismi acquatici). Sono stati documentati impatti economici negativi per oltre 1'100 specie, mentre ca. 1'450 specie hanno dimostrato impatti ecologici negativi¹.

I costi provocati dagli organismi alloctoni invasivi ammontavano, in Europa nel 2009, ad almeno 12.5 miliardi di Euro all'anno², ca. 9.6 miliardi dovuti ai danni economici diretti (perdita di reddito agricolo, danni a infrastrutture, riduzione del pescato, riduzione della

¹ Patrick ten Brink. The Economic costs of Invasive Alien Species (IAS). Institute for European Environmental Policy (IEEP) / European Parliament, 21 February 2013.

² Kettunen, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Pagad, S., Starfinger, U., ten Brink, P., & Shine, C. (2009). Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS). Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, 44.

produzione idroelettrica, ecc.), e ca. 2.8 miliardi dovuti ai costi di lotta e gestione¹. Fonti più recenti menzionano, per l'UE, costi provocati dagli organismi alloctoni invasivi di almeno 20 miliardi di Euro annui³. In Svizzera, i danni annui causati dalle specie alloctone invasive sono stati stimati a ca. 170 milioni di franchi⁴.

Nella maggior parte dei casi, le invasioni biologiche sono reversibili solo ad alto costo, per cui le misure di prevenzione dovrebbero essere sempre l'opzione preferita, ove possibile. Infatti i costi di prevenzione risultano essere di molto inferiori rispetto ai danni economici provocati da una specie invasiva – p. es. nel caso dell'Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*, pianta che provoca forti allergie e danni alla campicoltura) i costi annui per la prevenzione in Europa risultano essere 115 volte inferiori rispetto ai danni che la specie provocherebbe se si diffondesse indisturbata⁵. Anche qualora la prevenzione non fosse più possibile – in presenza di focolai di invasione diffusi – il costo di inattività supera di gran lunga i costi di attività di controllo o eradicazione – p.es. nel caso del topo muschiato (*Ondatra zibethicus*, roditore nord americano che provoca danni alle infrastrutture e all'agricoltura), il costo per l'eradicazione è 9 volte inferiore rispetto ai danni economici provocati⁶. È quindi presumibile che i danni potenziali provocati da un avanzamento della diffusione di specie alloctone invasive supereranno di gran lunga i costi delle misure attuate ora.

Visto il costante aumento delle specie invasive in Svizzera e la recrudescenza dei loro impatti negativi, la Confederazione si è dotata, nel 2016, di una strategia nazionale di lotta contro gli organismi esotici invasivi⁶ in base Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente⁷ (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA). Poiché l'obbligo di ordinare misure necessarie per combattere organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente ricade sui Cantoni, il Cantone Ticino si è dotato a sua volta, nel 2018, di una strategia cantonale sugli organismi alloctoni invasivi (allegata al messaggio in oggetto, n. 7746).

Per definire misure di gestione efficaci è indispensabile poter disporre di analisi di rischio scientificamente solide per le singole specie alloctone invasive e di liste degli organismi particolarmente dannosi. In Svizzera è disponibile la Lista Nera e Watch List (lista delle specie da sorvegliare) delle neofite invasive in Svizzera⁸, che viene regolarmente aggiornata dal centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera (Info Flora), prossimo aggiornamento nel 2021. Per il regno animale esistono, per il momento, solo analisi di rischio per singole specie (ad esempio per la Zanzara tigre, *Aedes albopictus*).

³ UFAM 2017: Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU): Gesetzesanpassungen zur Strategie invasive gebietsfremde Arten. Studio nell'ambito dell'attuazione della Strategia per le specie esotiche invasive all'attenzione dell'UFAM. Pag. 40

⁴ https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/3053/Misure-contro-le-specie-esotiche-invasive_Rapporto-espl_it.pdf

⁵ Shine, C., Kettunen, M., Mapendembe, A., Herkenrath, P. Silvestri, S. & ten Brink, P. 2009. Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) – Analysis of the impacts of policy options/measures to address IAS. UNEP-WCMC/Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium. 101 pp. + Annexes.

⁶ https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/it/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategia_della_svizzeraperlespecieesoticheinvasive.pdf

⁷ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062651/index.html>

⁸ Sibyl Rometsch, Serge Buholzer, Michael Nobis & Nicola Schoenenberger (2014). Black List and Watch List of the invasive alien plant species of Switzerland. Info Flora, Bern, 2 pp.

2. STRATEGIA DELLA SVIZZERA PER LE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

In Svizzera, l'evoluzione degli ultimi decenni ha mostrato che sia il numero di specie alloctone invasive sia la superficie che colonizzano aumentano costantemente. Vista la crescente pressione ad agire, negli scorsi anni numerosi attori (Confederazione, Cantoni, Comuni, altri organi) hanno avviato attività che ruotano attorno alla gestione di specie alloctone invasive. Senza un coordinamento mirato di questi attori e delle relative attività vi è il rischio di doppioni e inefficienze. La strategia risponde alla necessità di rafforzare la direzione e il coordinamento della Confederazione a livello nazionale nell'ambito delle specie alloctone invasive.

Occorre poter riconoscere il più precocemente possibile le specie alloctone invasive, fissare delle priorità nonché definire e, in caso di rivalutazione della situazione, adeguare misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.

Dal punto di vista giuridico è necessario un adeguamento allo scopo di armonizzare le basi legali concernenti l'utilizzazione di specie alloctone invasive ancorate in legislazioni speciali.

L'attuazione della strategia deve, attraverso una serie di misure, bloccare la diffusione incontrollata e la conseguente spirale dei costi legati alle specie alloctone invasive.

L'obiettivo generale della strategia è impedire che le specie alloctone mettano in pericolo l'uomo e l'ambiente o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile, contenendo la diffusione di specie alloctone invasive potenzialmente dannose e impedendone l'introduzione. Gli obiettivi parziali sono i seguenti:

- Obiettivo 1 (basi, raccolta dati): identificare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive, i loro percorsi di introduzione e diffusione nonché il loro potenziale di danno.
- Obiettivo 2 (prevenzione): impedire l'introduzione di specie esotiche invasive e la loro diffusione.
- Obiettivo 3 (lotta): contenere o eliminare mediante misure efficienti l'eventuale comparsa di specie esotiche invasive.

3. STRATEGIA CANTONALE PER GLI ORGANISMI ALLOCTONI INVASIVI

In Ticino la situazione delle specie alloctone invasive è a uno stadio più avanzato rispetto a buona parte della Svizzera: la pressione è maggiore e la situazione più complessa. La Lista Nera e la Watch List delle neofite invasive elencano 58 specie, di cui 42 sono presenti in Ticino (stato 2014). Fra le probabili cause vi sono la posizione geografica del Ticino, situato su un asse di transito di importanza continentale e a ridosso della pianura padana, fortemente urbanizzata; la concentrazione delle attività economiche e degli spazi urbani nei fondovalle; l'urbanizzazione diffusa, la storica presenza di numerosi cantieri e il clima particolarmente mite.

Per coordinare le attività dell'amministrazione, e per sviluppare e attuare una strategia a livello cantonale, il Consiglio di Stato ha attivato il Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GLOAI) composto da rappresentanti delle unità amministrative toccate dalla problematica.

La strategia cantonale prevede in particolare i seguenti obiettivi:

1. Raccolta dati

- Monitoraggio delle specie alloctone invasive
- Verifica dell'efficacia dei provvedimenti di lotta, mediante il controllo della presenza / assenza della specie oggetto dei provvedimenti
- Partecipazione ad attività di ricerca, in collaborazione con istituti, per migliorare le conoscenze sulla biologia e sull'ecologia delle specie alloctone invasive, e per sviluppare strategie di lotta
- Rivalutazione periodica (aggiornamento) delle misure operative per le specie particolarmente problematiche
- Consulenza ai Comuni, agli enti pubblici e privati e alla popolazione

2. Prevenzione

- Contrastare l'introduzione e l'inselvaticamento di specie alloctone invasive non ancora presenti o naturalizzate nell'ambiente
- Prevenire l'ulteriore diffusione di specie alloctone molto problematiche

3. Lotta

- Eradicazione (eliminazione della specie), riduzione (diminuzione degli effettivi e limitazione dei danni) e contenimento (impedimento di una diffusione ulteriore)
- Cinque approcci:
 - non prioritario;
 - occasionale: intervento non programmato, ma previsto nel caso si dovesse allestire sul posto un nuovo progetto (p.es. valorizzazione naturalistica o gestione forestale) o nel caso si dovesse già essere sul posto per altri motivi;
 - su segnalazione: intervento a seguito della segnalazione di una situazione problematica, che non necessita di un monitoraggio attivo della specie invasiva in oggetto;
 - prioritario: intervento ad alta priorità di precedenza.
 - in funzione dell'ambiente: intervento effettuato a dipendenza dell'habitat invaso.

Il GLOAI ha compilato una lista dinamica di circa 60 specie alloctone invasive rilevanti per il Ticino suddividendole in specie ad alto rischio e a rischio moderato, indicando le priorità di intervento e gli obiettivi di lotta, nonché la tipologia di ambiente interessato.

4. MESSAGGIO N. 7746 - LOTTA AGLI ORGANISMI ALLOCTONI INVASIVI

Per attuare la strategia cantonale di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi, il Consiglio di Stato propone la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). La proposta asseconda in parte anche le richieste dell'iniziativa parlamentare generica IG626 del 13 marzo 2017 "Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone" (si veda il capitolo seguente).

4.1 Credito quadro di 4'000'000 di franchi

L'impegno finanziario per l'attuazione completa della strategia è stato stimato come segue:

- Obiettivo 1 (raccolta dati): fr. 500'000.- all'anno e almeno 600 ulteriori giornate lavorative.
- Obiettivo 2 (prevenzione): fr. 100'000.- all'anno e almeno 100 ulteriori giornate lavorative.
- Obiettivo 3 (lotta): fr. 5'700'000.- all'anno e almeno 600 ulteriori giornate lavorative.

Con il messaggio n. 7746, il Consiglio di Stato richiede lo stanziamento di un credito quadro di 4 milioni di franchi per tendere all'obiettivo 3 della strategia cantonale. Pur cosciente che tale importo non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi definiti dalla strategia, valutate le priorità finanziarie, il Consiglio di Stato ha ritenuto di procedere per questo primo periodo con le risorse citate.

Una parte del credito sarà impiegato per la continuazione del progetto di lotta alle neofite invasive da parte di persone idonee e bisognose di reinserimento professionale, iniziato dal Cantone nel 2015. Il progetto promuove misure di lotta sui fondi del Demanio di competenza cantonale. Inoltre, considerando situazioni e competenze analoghe di enti locali (Comuni e Patriziati) e le crescenti richieste di sostegno agli interventi, il Consiglio di Stato intende sostenere finanziariamente gli enti locali che propongono progetti analoghi. Il presente credito permetterebbe di dare seguito alla richiesta di supporto finanziario da parte di enti locali, ad esempio per l'assunzione di persone a beneficio dell'assistenza che garantirebbero la continuità alle attività di lotta alle neofite invasive promosse dal Cantone.

4.2 Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)

Il messaggio concerne non solo l'iniziativa, ma più in generale la strategia cantonale in materia di organismi alloctoni invasivi, il cui indirizzo strategico è *«impedire che le specie alloctone mettano in pericolo l'essere umano e l'ambiente o pregiudichino la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile, e contenere la diffusione di specie alloctone invasive potenzialmente dannose e impedendone la reintroduzione»*. Il messaggio chiede di allestire una base legale cantonale tramite la modifica della LALPAmb con i seguenti scopi: *«delegare al Consiglio di Stato la competenza di individuare, d'ufficio o su segnalazione gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente rilevanti per il territorio cantonale e la relativa strategia di prevenzione e gestione; prevenire l'utilizzo degli organismi inclusi nelle liste federali e quelli di rilevanza cantonale; favorire l'adozione di misure atte a gestire gli organismi problematici»*. Esso inoltre prevede lo stanziamento di un credito quadro per finanziare l'applicazione della strategia.

In base all'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA), che demanda ai Cantoni la competenza di ordinare adeguate misure in caso di apparizione di organismi pericolosi, il Consiglio di Stato propone quindi di inserire nella LALPAmb un nuovo articolo riguardante la lotta agli organismi alloctoni invasivi.

Art. 13b - Gestione degli organismi alloctoni invasivi

¹Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.

Il primo capoverso ribadisce il principio della promozione della lotta agli organismi alloctoni invasivi da parte del Cantone ai sensi della legislazione federale (l'art. 52 OEDA).

²Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all'Autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.

Il secondo capoverso assegna il compito di individuare gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale (non per forza inclusi nelle liste federali) e di tenerne traccia nella propria strategia cantonale, che fissa per tali organismi anche degli specifici obiettivi di prevenzione o di lotta (vedi capitolo 3). Questo si giustifica per il fatto che il Ticino si trova confrontato con problematiche diverse da quelle d'oltralpe (in particolare per la presenza di organismi assenti oltre Gottardo).

³I proprietari o i detentori di terreni contaminati e di organismi alloctoni invasivi di cui ai cpv. 1 e 2 sono informati sugli strumenti per prevenirne la diffusione.

Il terzo capoverso stabilisce l'obbligo di informazione, da parte del Cantone, ai proprietari o ai detentori di terreni contaminati da organismi alloctoni invasivi (in base alle priorità stabilite dalla strategia cantonale) sulle pratiche per prevenire la loro ulteriore diffusione.

5. IG626 - "SALVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO DALL'INVASIONE DI PIANTE ALLOCTONE"

L'iniziativa parlamentare, presentata nella forma generica il 13 marzo 2017 da Alessandro Cedraschi e cofirmatari, deplora la difficoltà nell'affrontare la lotta alle piante alloctone invasive a causa della velocità elevata di propagazione, con interventi che devono essere ripetuti più volte l'anno per tutelare gli ambienti naturali pregiati. D'altro canto, si denuncia che alcune di queste specie si trovano ancora in commercio e sono piantate nei giardini, spesso proprio a ridosso di quegli habitat naturali dove sono necessari gli interventi di lotta, vanificandoli.

Da qui la proposta di disciplinare la questione della piantagione di specie invasive in maniera più coercitiva tramite una norma cantonale, ovvero:

1. adeguare la legislazione cantonale con una disposizione che dichiara espressamente il divieto generale di vendere e piantare le specie contenute nella Lista Nera edita da Info Flora;
2. dare la possibilità di controllo ai Comuni;
3. dare la possibilità sanzionatrice ai Comuni con multe varianti da fr. 500.- a fr. 10'000.- oltre all'addebito dei costi di estirpazione delle piante invasive contenute nella lista proposta annualmente.

Sulle proposte, il Consiglio di Stato si esprime in modo seguente:

Proposta 1: il Consiglio di Stato, fra altre argomentazioni contrarie, fa notare che «*secondo il parere dell'UFAM i Cantoni non sono competenti per introdurre limitazioni per la messa in commercio di piante alloctone invasive*». L'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) prevede un obbligo di informazione da parte dei venditori nei confronti degli acquirenti e un obbligo di diligenza da parte di questi ultimi (artt. 5, 6 e 15 OEDA)

affinché non siano messi in pericolo l'uomo e l'ambiente e non sia pregiudicata la diversità biologica. L'allegato 2 dell'OEDA contiene una lista di organismi la cui utilizzazione è vietata.

Proposta 2: Secondo il Consiglio di Stato «*già ora i Comuni, tramite i rispettivi Municipi, sono investiti dei compiti di controllo, verifica e informazione*».

Proposta 3: Secondo il Consiglio di Stato non è possibile. La violazione delle prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi è un delitto stabilito dal diritto federale. «*Non esiste pertanto margine per delegare ai Comuni il perseguimento di questi reati, considerato del resto come la competenza cantonale residua nella specifica materia è limitata a provvedimenti di carattere esecutivo*».

6. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

6.1 IG626 - “Salviamo il nostro territorio dall’invasione di piante alloctone”

Lo scopo di concedere ai Comuni la facoltà di allestire una lista di specie la cui messa a dimora è vietata non è raggiungibile attraverso un disciplinamento cantonale, poiché i Cantoni non sono competenti per introdurre limitazioni per la messa in commercio di beni come ad esempio le piante alloctone. Inoltre si tratterebbe di proibire specie a carattere ornamentale commercialmente rilevanti (p.es la palma di fortune, *Trachycarpus fortunei*, o il lauroceraso, *Prunus laurocerasus*) che ingenerano profitti importanti per il settore del verde (vivaisti, paesaggisti, giardinieri). Diversi enti e associazioni (fra cui anche l'associazione svizzera degli imprenditori giardinieri – Jardin Suisse) sensibilizzano il pubblico sulla problematica delle specie ornamentali invasive e propongono specie alternative a quelle annoverate nella Lista Nera e Watch List svizzera. Anche alcuni grandi distributori già adesso volontariamente non vendono più le specie comprese nella Lista Nera: il mercato dunque è in grado di trovare sostituzioni. Il problema dei produttori, tuttavia, è avere il tempo sufficiente per adattarsi.

In armonia con la Strategia nazionale per gli organismi esotici invasivi (vedi capitolo 2), è prevista la revisione dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), che verosimilmente diventerà più rigida, introducendo degli obblighi di lotta, che oggi non contempla. Oggi è obbligatoria la lotta solo contro l'*Ambrosia artemisiifolia*, ma sulla base dell'Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSaIV). Non si sa se la Confederazione, nella revisione dell'ordinanza, prenderà anche provvedimenti finanziari e se introdurrà l'obbligo di adottare misure anche nei terreni privati; certo è che avrebbe poco senso intervenire solo sul suolo pubblico, ma imporre di intervenire anche nei terreni privati potrebbe avere importanti conseguenze finanziarie. Al contempo una nuova ordinanza contemplerebbe verosimilmente una nuova e aumentata lista degli organismi vietati (attualmente nell'allegato 2 dell'OEDA)

6.2 Ruolo dei Comuni

Accanto alle autorità nazionali e cantonali, anche i Comuni svolgono un ruolo importante, in particolare ai fini dell'esecuzione (p. es. come autorità competenti per la concessione delle licenze edilizie), della lotta, dello smaltimento dei rifiuti vegetali, delle relazioni pubbliche e della rilevazione di basi.

Le specie invasive sono molte e distribuite in modo eterogeneo. Inoltre gli effetti dannosi non si esprimono ovunque, né in egual misura (p. es. il pericolo derivante dalle palme in un giardino a ridosso di una zona naturale è assai diverso da quello derivante da una palma in un giardino o in un parco in centro città). Ogni Comune, sulla base della propria situazione, può adottare delle limitazioni, ad esempio fissando un disegno paesaggistico a livello pianificatorio (alcuni Comuni, ad esempio, impongono l'utilizzo di specie autoctone). Attraverso le norme di attuazione dei piani regolatori e/o i propri regolamenti del verde i Comuni possono quindi prevenire la diffusione di organismi alloctoni invasivi. Recependo i principi dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) nel regolamento comunale si crea una base legale per intervenire e sanzionare chi colpevolmente provoca una diffusione incontrollata.

L'art. 15 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) definisce le esigenze relative all'utilizzazione di organismi alloctoni nell'ambiente.

Art. 15 cpv. 1 OEDA:

«L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, in particolare in modo tale da:

- a. non mettere in pericolo la salute dell'uomo e degli animali, in particolare mediante sostanze tossiche o allergeniche;*
- b. non permettere la propagazione e la moltiplicazione incontrollate degli organismi nell'ambiente;*
- c. non pregiudicare le popolazioni di organismi protetti, in particolare di quelli elencati nella Lista rossa, o di organismi importanti per l'ecosistema interessato, in particolare quelli importanti per la crescita e la riproduzione di piante;*
- d. non mettere in pericolo l'esistenza di specie di organismi non bersaglio;*
- e. non pregiudicare in maniera grave o duratura l'equilibrio delle sostanze nell'ambiente;*
- f. non pregiudicare in maniera grave o duratura funzioni importanti dell'ecosistema interessato, in particolare la fertilità del suolo».*

Se un Comune ha un regolamento del verde e al suo interno riprende questi principi, ha poi la facoltà di imporre delle misure perché siano rispettate. Ad esempio, si potrebbe stabilire che è responsabilità dei proprietari evitare che eventuali piante (o animali) invasive presenti nei loro terreni si diffondano nell'ambiente. Se ciò accade il Comune interviene, addossando però poi le spese al privato che ha infranto il regolamento.

6.3 Aiuto finanziario ai Comuni

Il credito in discussione potrà finanziare attività nei Comuni. D'altronde il Cantone non potrebbe arrivare ovunque e ha bisogno della collaborazione con gli enti locali, che conoscono le situazioni puntuali e fungono da antenna sul territorio. Il Consiglio di Stato vuole quindi sostenere finanziariamente gli enti locali (Comuni e Patriziati) che propongono progetti legati alla lotta agli organismi alloctoni invasivi, come ad esempio l'assunzione, durante il periodo vegetativo, di persone a beneficio dell'assistenza adibite a lavori di rimozione della vegetazione alloctona. D'altro canto, il Cantone ha già portato avanti diversi progetti, ad es. in val Bavona e in val di Blenio, collaborando con i Comuni.

6.4 Squadre di intervento

Il messaggio ricorda il progetto, promosso dal DT in collaborazione con il DSS e il DFE, relativo alle squadre di intervento, in cui sono state impiegate persone al beneficio dell'assistenza. Queste squadre hanno compiuto un ottimo lavoro, ma non possono coprire tutto il territorio cantonale. Le specie neofite invasive sono talmente diffuse che non è pensabile lo Stato possa gestire il problema con un piano occupazionale. Chiaramente le squadre non possono arrivare dappertutto; intervengono su chiamata e costano molto di meno rispetto a un'azienda professionale. Se si volesse fare fronte alla problematica a tappeto e ricorrendo ad aziende private, i costi sarebbero enormi, verosimilmente ben superiori agli 11.5 milioni indicati nel messaggio.

6.5 Messaggio n. 7746 - Lotta agli organismi alloctoni invasivi - Modifica LALPAmb e stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi

La Commissione di principio saluta il disegno di legge e ritiene il credito quadro adeguato per gli scopi fissati nella strategia cantonale di lotta agli organismi alloctoni invasivi, pur rendendosi conto che, qualora si volesse intervenire in modo risolutivo, gli importi necessari sarebbero ben superiori (il messaggio menziona un importo di 11.5 milioni di franchi).

La Commissione valuta positivamente lo sforzo fatto dal Cantone a livello di raccomandazioni e informazioni sui comportamenti da adottare (prevenzione, lotta, smaltimento) in materia di organismi alloctoni invasivi (si veda: <https://www4.ti.ch/generale/organismi/specie-invasive-neobiota/specie-invasive-neobiota/>), tuttavia auspica un maggiore sforzo a livello di formazione e prevenzione, in particolare per quanto riguarda la sensibilizzazione degli addetti al verde e i responsabili di attività implicate nello spostamento di suolo e di inerti. La Commissione identifica il settore edile come elemento particolarmente fragile, poiché i cantieri edili, se mal gestiti, rappresentano dei focolai importanti di piante invasive, e invita il Cantone a maggior incisività in questo settore. Le piccole realtà sono più problematiche, spesso mancano consapevolezza e disciplina. Non si tratta solo di gestire qualche cumulo di terra, ma di chiedere alle aziende di adottare misure sanitarie lungo tutta la loro filiera, dalla cava in cui acquistano gli inerti primari, fino al luogo in cui viene depositato il materiale di scarto, verificando anche i macchinari e i sedimenti aziendali. In maniera simile, anche alcune piazze di compostaggio (spesso comunali) rappresentano dei luoghi ad alto rischio per la diffusione di specie alloctone invasive. Inoltre il committente pubblico (ma anche privato) di un cantiere dovrebbe fissare contrattualmente che chi realizzerà l'opera non porti suolo contaminato dagli organismi proibiti elencati nell'allegato 2 dell'OEDA. Infatti, sono spesso le imprese edili, tramite macchinari o suolo contaminato, che diffondono questi organismi. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un richiamo all'osservanza delle norme concernenti le neofite invasive nelle condizioni poste ai cantieri in occasione del rilascio della licenza edilizia.

Pur riconoscendo gli ostacoli a un'ipotetica attuazione delle specifiche richieste dell'iniziativa IG626 – “Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone”, la Commissione ritiene che il messaggio governativo non colga sufficientemente l'intenzione di fondo dell'atto parlamentare – dotarsi di strumenti più incisivi per far fronte alle specie alloctone invasive. La Commissione ritiene necessario adottare almeno un correttivo significativo per rendere il disegno di legge più incisivo.

Appoggiandosi ai principi che guidano l'attuale discussione attorno alla revisione dell'OEDA, con la possibilità che vengano introdotti in futuro anche obblighi di lotta su sedimenti pubblici e

privati, la Commissione propone di introdurre un ulteriore capoverso nell'art. 13b "Gestione degli organismi alloctoni invasivi" della LALPAmb, dal tenore seguente:

cpv. 3 (nuovo)

³Sui fondi del demanio pubblico e presso le infrastrutture e gli immobili cantonali esso non utilizza organismi alloctoni invasivi e attua le misure di lotta agli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale.

Questo capoverso vuole precludere l'utilizzo di specie alloctone invasive e introdurre l'obbligo di lotta, limitatamente al demanio, alle infrastrutture e agli immobili cantonali. Gli *organismi alloctoni invasivi* sono quelli definiti a livello svizzero (in base all'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA, art. 3 cpv. h e art. 15): in sostanza: le Liste Nere e Watch List e *gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale* sono quelli definiti nella strategia cantonale (dal Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi GLOAI).

7. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra esposto, la Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio a:

- considerare evasa l'iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017 presentata nella forma generica da Alessandro Cedraschi e cofirmatari "Salviamo il nostro territorio dall'invasione di piante alloctone" (IG626) e
- approvare il messaggio n. 7746 - Lotta agli organismi alloctoni invasivi - Modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi – introducendo, nell'art. 13b della LALPAmb, un nuovo capoverso 3, del seguente tenore:

³Sui fondi del demanio pubblico e presso le infrastrutture e gli immobili cantonali esso non utilizza organismi alloctoni invasivi e attua le misure di lotta agli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Nicola Schoenenberger, relatore
Alberti - Badasci - Bang - Battaglioni - Berardi -
Buri - Caroni - Garbani Nerini - Genini -
Pinoja - Schnellmann - Terraneo

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 4'000'000 di franchi destinato alla lotta agli organismi alloctoni invasivi

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 novembre 2019 n. 7746 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Articolo 1

È stanziato un credito quadro di 4'000'000 di franchi per l'attuazione della strategia cantonale di lotta agli organismi alloctoni invasivi.

Articolo 2

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Articolo 3

È data facoltà al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 novembre 2019 n. 7746 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 ottobre 2020 n. 7746R della Commissione ambiente, territorio ed energia,

d e c r e t a :

I

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Capitolo IV Misure cantonali in materia di protezione dell'ambiente

Art. 13b (nuovo)

Gestione degli organismi alloctoni invasivi

¹Il Consiglio di Stato attua le misure di lotta agli organismi alloctoni invasivi conformemente a quanto previsto dal diritto federale.

²Esso individua gli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale, segnalandoli all'autorità federale. Per gli stessi sono fissati degli specifici obiettivi di gestione e la strategia per raggiungerli.

³Sui fondi del demanio pubblico e presso le infrastrutture e gli immobili cantonali esso non utilizza organismi alloctoni invasivi e attua le misure di lotta agli organismi alloctoni dannosi per l'ambiente di rilevanza cantonale.

⁴I proprietari o i detentori di terreni contaminati sono informati sugli strumenti per prevenire la diffusione degli organismi di cui ai cpv. 1 e 2.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.